

Legge regionale 21 marzo 2024, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2012, N. 7 (INIZIATIVE REGIONALI PER LA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO E PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ) E ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2016, N. 1 (LEGGE SULLA CRESCITA) IN MATERIA DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(Bollettino Ufficiale n. 2, del 27.03.2024)

Art. 1. (Inserimento dell'articolo 10 bis alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziativa regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità))

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 7/2012, è inserito il seguente:

“Articolo 10 bis

(Piano strategico regionale per la valorizzazione dei beni confiscati)

1. La Regione Liguria riconosce la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata quale politica di prevenzione dei fenomeni criminali, strumento di promozione della cultura della legalità, solidarietà e inclusione sociale e occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo. Al fine di favorire il pieno riutilizzo di tali beni, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), la Giunta regionale adotta un Piano strategico regionale per la valorizzazione dei beni confiscati, di seguito denominato Piano.

2. La Giunta regionale approva il Piano, sentiti la Commissione consiliare competente e il Consiglio delle autonomie locali. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente.

3. Il Piano è elaborato in coerenza con quanto previsto dai documenti che compongono la programmazione regionale, in particolare con il Documento di economia e finanza regionale, e tiene conto della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati, dei dati rilevati dall'Osservatorio di cui all'articolo 2 della l.r. 28/2004 e delle risultanze del Tavolo di cui all'articolo 15.

4. Il Piano indica:

- a) gli obiettivi specifici;*
- b) la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio confiscato presente sul territorio regionale;*
- c) le tipologie di intervento da realizzare e le priorità;*
- d) le risorse finanziarie e organizzative e le strutture regionali competenti per l'attuazione degli interventi.*

5. Il Piano può individuare programmi specifici o straordinari di intervento che prevedono anche il coinvolgimento di altri attori istituzionali o enti operanti in campo sociale, anche attraverso protocolli d'intesa.

6. Il Piano indica tipologie di intervento pertinenti con le finalità di riutilizzo dei beni confiscati, anche previste in leggi o programmazioni regionali nell'ambito delle politiche sociali, abitative, di riqualificazione urbana, di sviluppo economico e

occupazionale o altre politiche settoriali e in particolare:

a) interventi di recupero e rifunzionalizzazione del bene per finalità sociali, riferite in particolare ai servizi socio-sanitari, educativi e socio-culturali;

b) interventi di recupero e rifunzionalizzazione del bene per finalità istituzionali, riferite in particolare all'emergenza abitativa, alla protezione civile e ai presidi di legalità;

c) misure dirette a sostenere le attività sociali o culturali da realizzare nel bene confiscato;

d) misure dirette a sostenere la ripresa o l'avvio di attività economiche nel bene confiscato, specie con riferimento all'imprenditoria sociale;

e) azioni dirette al potenziamento delle competenze tecnico-amministrative e progettuali del personale degli enti locali assegnatari dei beni confiscati, anche tramite convenzioni con l'Università, nonché azioni dirette a fornire assistenza agli enti locali assegnatari;

f) azioni dirette al rafforzamento della cooperazione fra gli attori istituzionali responsabili del processo di recupero e valorizzazione dei beni confiscati anche tramite la stipula di protocolli d'intesa;

g) iniziative di informazione e di educazione alla legalità finalizzate a diffondere la conoscenza delle attività di riutilizzo dei beni confiscati presenti sul territorio ligure, anche d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, le Forze dell'ordine e l'Università e in collaborazione con amministrazioni comunali e associazioni operanti sul territorio.

7. Per la redazione del Piano è istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale a cui partecipano le strutture che operano negli ambiti di cui al comma 6 e la struttura competente in materia di programmazione regionale. Il gruppo di lavoro può avvalersi del contributo di altri attori istituzionali ed enti operanti in campo sociale per il contrasto alla criminalità organizzata e il sostegno al riutilizzo dei beni confiscati.

8. La Giunta regionale verifica lo stato di attuazione del Piano tramite un monitoraggio che rileva gli interventi effettuati e i risultati conseguiti. Gli esiti del monitoraggio confluiscono nella relazione di cui all'articolo 18. ”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 7/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/2012, dopo le parole: “ *La Regione* ” sono inserite le seguenti: “ *, in coerenza con il Piano di cui all'articolo 10 bis* ” e le parole: “ *a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *dei beni confiscati alla criminalità organizzata per finalità sociali, istituzionali, ovvero economiche con vincolo di reimpiego dei proventi per fini sociali, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 159/2011* ”.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/2012, è aggiunta la seguente:

“ c bis) il recupero di beni acquisiti al patrimonio della Regione, nell'ambito della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio). ”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/2012, è inserito il seguente:

“ 1 bis. La Regione interviene secondo quanto previsto al

comma 1, dando priorità alle finalità sociali e istituzionali. ”.

Art. 3.

(Inserimento dell'articolo 11 bis alla l.r. 7/2012)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 7/2012, è inserito il seguente:

“ Articolo 11 bis

(Modalità di accesso da parte degli enti locali ai contributi regionali per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. Gli enti locali accedono ai contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), mediante la partecipazione ad apposito bando emanato dalla Giunta regionale, che stabilisce criteri, modalità e termini per l'accesso alle agevolazioni, prevedendo fra l'altro la misura minima di compartecipazione finanziaria alla spesa pari, di norma, al 20 per cento del costo complessivo. Non sono in ogni caso ammissibili a contributo regionale progetti non coerenti con le finalità stabilite dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) nel provvedimento di destinazione dell'immobile.

2. Possono presentare domanda per l'accesso ai contributi anche gli enti locali che hanno procedure di destinazione di beni confiscati in corso. La concessione del contributo è in tal caso subordinata alla presentazione, da parte dell'ente richiedente, del provvedimento di destinazione di ANBSC entro un termine utile per l'impegno di spesa. ”.

Art. 4.

(Inserimento dell'articolo 11 ter alla l.r. 7/2012)

1. Dopo l'articolo 11 bis della l.r. 7/2012, è inserito il seguente:

“ Articolo 11 ter

(Rafforzamento delle competenze professionali in materia di beni confiscati)

1. Nell'ambito dell'offerta formativa regionale vigente la Regione può promuovere, anche in collaborazione con l'ANBSC, con l'Università degli studi di Genova o con associazioni ed enti, anche del terzo settore, con esperienza in materie di beni e aziende confiscati, momenti di confronto e di sviluppo delle competenze tecniche e gestionali. ”.

Art. 5.

(Inserimento dell'articolo 11 quater alla l.r. 7/2012)

1. Dopo l'articolo 11 ter della l.r. 7/2012, è inserito il seguente:

“ Articolo 11 quater

(Protocolli d'intesa in materia di beni confiscati)

1. La Regione, senza oneri a carico del bilancio regionale, promuove la collaborazione e la stipula di protocolli d'intesa con l'ANBSC, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, ANCI Liguria, gli enti locali e altri soggetti pubblici, associazioni ed enti, anche del terzo settore, operanti in campo sociale per il contrasto alla criminalità organizzata e il sostegno al riutilizzo dei beni confiscati al fine di migliorare il sistema di informazioni e di conoscenze concernente il patrimonio confiscato presente sul territorio regionale e facilitare l'avvio dei progetti. ”.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 7/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 7/2012, è inserito il seguente:

“ 2 bis. A cadenza triennale, il Tavolo è convocato in forma

aperta al pubblico, quale momento di confronto e dibattito sull'attuazione degli obiettivi del Piano di cui all'articolo 10 bis. ”.

2. Dopo la lettera b bis) del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 7/2012, sono inserite le seguenti:

“ b ter) il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato di cui alla legge regionale 1 giugno 2020, n. 11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato);

b quater) il Difensore civico regionale;

b quinquies) un rappresentante dell'ANBSC; ”.

Art. 7.

(Sostituzione dell'articolo 18 alla l.r. 7/2012)

1. L'articolo 18 della l.r. 7/2012, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 18

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria valuta i risultati conseguiti dall'attuazione della presente legge. A tal fine, entro il 30 giugno 2025 e con successiva cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione che contiene dati e informazioni su:

a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge e non ricompresi dalla lettera c);

b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge;

c) il quadro degli interventi e delle iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, con indicazione specifica dei progetti finanziati per ciascuna linea di intervento prevista dal Piano di cui all'articolo 10 bis, dei tempi di attuazione, dei soggetti coinvolti, della quantificazione dei finanziamenti concessi, ripartita per i singoli interventi, della distribuzione sul territorio regionale delle risorse erogate, delle modalità di selezione dei soggetti beneficiari;

d) le iniziative intraprese ai sensi degli articoli 11, 11 ter e 11 quater;

e) le eventuali criticità riscontrate e l'indicazione delle proposte per superarle.

2. Alla relazione di cui al comma 1 sono allegati il Piano di cui all'articolo 10 bis, comma 1, gli esiti del monitoraggio di cui al comma 8 del medesimo articolo e le relazioni annuali di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 28/2004. Gli allegati sono relativi al periodo considerato dal comma 1.

3. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale. ”.

Art. 8.

(Inserimento dell'articolo 20 bis alla l.r. 7/2012)

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 7/2012, è inserito il seguente:

“ Articolo 20 bis

(Aiuti di Stato)

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa euorunitaria in materia di aiuti di Stato. ”.

*Art. 9.**(Disposizioni di prima applicazione)*

1. In prima applicazione il Piano di cui all'articolo 10 bis della l.r. 7/2012 è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano, la Giunta regionale può emanare il bando di cui all'articolo 11 bis, comma 1, della l.r. 7/2012.

*Art. 10.**(Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1
(Legge sulla crescita))*

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2016, è aggiunta la seguente:

“ l bis) valorizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata. ”.

*Art. 11.**(Disposizione finanziaria relativa al contributo per la
valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024:

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 600.000,00 (seicentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;

- autorizzazione della spesa e iscrizione dell'importo di euro 600.000,00 (seicentomila/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.